



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia

Ufficio del Personale - AA.GG. - OO.CC. - Edilizia scol.- e del Contenzioso

V.le Italia, 87 - 19124 La Spezia - c.f. 80009130115 (tel. 0187-25511 - Fax 0187-255189)

(sito web: www.istruzioneelaspezia.it - e mail: csa.sp@istruzione.it - e mail usp@istruzioneelaspezia.it)

Prot. 601

Rife: diffide

La Spezia, 25.1.2010

ATUTTI GLI INTERESSATI

All'ALBO – Sede

Al SITO WEB – sede

e, p.c. Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della provincia – Loro sedi

OGGETTO: ordinanze cautelari TAR Lazio – Avverso D.M. n. 42/2009 – Inclusione a pettine anziché in coda nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/11 – Effetti dell'entrata in vigore della legge 167 del 24.11.2009.

In sede di conversione del D.L. n. 134 del 25.9.2009 nella legge n. 167 del 24/11/2009 del 24.11.2009 è stato introdotto il comma 4 ter all'art. 1, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 605, lettera C, della legge 27.12.2006 (Finanziaria 2007) stabilendo che i docenti, in sede di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011, possono essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province, in coda dopo l'ultima posizione di III fascia, avvallando quindi l'impianto delle graduatorie introdotto dal DM n. 42/2009 per il biennio 2009/2011.

Poiché il citato comma 4 ter, oltre a costituire interpretazione autentica del predetto art.1, comma 605 lettera C) della legge n. 296 /2006, ha la sua stessa decorrenza, ne consegue che dal 25.11.2009, data dell'entrata in vigore della legge 167/2009, è venuta meno l'efficacia delle pronunce cautelari del TAR del Lazio alle quali pertanto non bisogna dare esecuzione.

Solo in occasione della compilazione delle graduatorie per il biennio 2011/2013 si tornerà alla precedente disciplina con possibilità quindi di richiedere una sola provincia, anche diversa da quella “di base” scelta per il biennio 2009/2011, con diritto al riconoscimento della posizione in graduatoria derivante dal punteggio maturato.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte ed in conformità alle direttive impartite dall'USR per la Liguria con prot. 8399 del 19.1.2010, lo scrivente Ufficio non procederà all'applicazione delle numerose ordinanze/sentenze, favorevoli ai ricorrenti, emesse dai tribunali, con le quali si dispone l'inserimento degli stessi “ a pettine”, anziché in coda nelle tre province aggiuntive, in quanto conservano piena legittimità le graduatorie ad esaurimento compilate ai sensi del D.M. 42/2009.

La presente è da considerarsi, anche, formale risposta alle diffide dei ricorrenti già pervenute o che perverranno in seguito.

IL DIRIGENTE
(Rosaria PAGANO)

GR/